



ALLEGATO B

CAPITOLATO TECNICO

relativo alla

Procedura aperta n. 365/2013, ai sensi dell' art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per il Campo Base di Expo 2015 S.p.A.

Expo 2015 S.p.A.

Sede legale: Via Rovello, 2
20121 Milano - Italy
T +39.02.89459400/499
F +39.02.89459492

Iscrizione Registro Imprese
di Milano 06398130960
P.Iva e C.F. 06398130960
R.E.A. 1890226 Milano
www.expo2015.org

1. OGGETTO

Il presente Capitolato ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica verde, certificata tramite Garanzia d'Origine ai sensi della deliberazione AEEG ARG/elt 104/11 e s.m.i., destinata al Campo Base di Expo 2015 S.p.A., da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

1.1 Sistema di Distribuzione di energia elettrica nel Campo Base di Expo 2015 S.p.A.

Il fabbisogno di energia elettrica relativo al Campo Base è rappresentato da 1 punto di prelievo, collocato in Via Sempione Snc, Rho (MI), come meglio specificato nella seguente tabella:

Codice POD	IT001 E177195600
Tipologia	Multiorario
Potenza impegnata	950 kW
Destinazione d'uso	altri usi – Media Tensione
Tensione di fornitura	15.000 kV

1.2 Fabbisogni stimati

Nella tabella successiva si riporta il fabbisogno stimato della gara per la fornitura di energia elettrica nel Campo Base di Expo 2015 S.p.A..

	Fabbisogno stimato per 34 mesi (MWh)	Base d'asta unitaria (euro/MWh)	Base d'asta per 34 mesi (euro)
F1	1.836	€ 84,98	€ 156.023,28
F2	1.836	€ 80,53	€ 147.853,08
F3	2.448	€ 68,53	€ 167.761,44
6120 MWh		TOTALE	€ 471.637,80

Si precisa che i fabbisogni di cui alle precedenti tabelle sono forniti a titolo puramente indicativo, sulla base delle informazioni in possesso di Expo 2015 S.p.A. . Tali dati non sono pertanto vincolanti e potranno subire variazioni sia in aumento che in diminuzione.

Nel corso di esecuzione del contratto, Expo 2015 S.p.A. si riserva di indicare nuovi punti di prelievo per i quali Expo 2015 S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere l'attivazione della fornitura di energia elettrica alle medesime condizioni economiche.

In tale ipotesi, per le ulteriori nuove utenze che saranno richieste, il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura entro un periodo massimo di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine.

Il fornitore, a suo insindacabile giudizio, potrà mettere a disposizione personale specializzato per una corretta prestazione della fornitura.

Expo, anche tramite terzi, si riserva la facoltà di effettuare, presso il fornitore, visite e/o ispezioni, anche non programmate, al fine di accertare la conformità delle prestazioni contrattuali e verificare l'adempimento degli impegni assunti.

Expo 2015 S.p.A. si riserva analoga facoltà per la verifica dei livelli attesi nella qualità della fornitura erogata.

Expo 2015 S.p.A. inoltrerà al fornitore eventuali reclami causati da disfunzioni nell'erogazione della fornitura che possano recare pregiudizio alla corretta funzionalità degli utenti alimentati. Il fornitore è tenuto non solo a eliminare le disfunzioni denunciate ma a rappresentare le cause di tale disfunzione e i rimedi posti per evitare che si ripetano.

Il fornitore è tenuto, tramite il suo responsabile della fornitura, a anticipare ad Expo 2015 S.p.A. tutte quelle situazioni che possano far prevedere problemi nella corretta erogazione della fornitura e quali azioni ha intrapreso o intende intraprendere per evitare che possano avvenire situazioni di insufficiente erogazione di energia elettrica.

1.3 Energia verde

Il Fornitore è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde tramite Garanzia d'Origine ai sensi della deliberazione AEEG ARG/elt 104/11 e s.m.i. per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo del punto di prelievo collocato presso il Campo Base.

Il Fornitore s'impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della fornitura di Energia Verde all'interno del documento di fatturazione.

2. REQUISITI MINIMI E GESTIONE DELLA FORNITURA

Le fasce di riferimento F1, F2 ed F3 per l'erogazione di energia elettrica dovranno essere quelle definite nel TIV (Testo Integrato Vendita - Allegato A alla deliberazione AEEG n. 301/2012/R/eel e s.m.i.). Tali fasce di riferimento potranno essere modificate a seguito ed in conformità alle eventuali modifiche introdotte dall'AEEG.

L'erogazione di energia elettrica è in media tensione.

Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all'art. 1 del TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell'energia elettrica), ovvero l'Allegato A alla deliberazione AEEG n.

199/11 e ss.mm.ii. Il Distributore locale operante su ciascun punto di prelievo è responsabile della misurazione, sia dell'energia sia della potenza consegnate, mediante la propria apparecchiatura di misura. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore stesso nel rispetto delle regole fissate dall'AEEG.

Ai sensi di quanto previsto alla delibera n. 199/11 e s.m.i. qualora gli apparecchi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal gestore della rete competente, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del Fornitore o dal giorno in cui Expo 2015 S.p.A. l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni degli apparecchi di misura, i prelievi verranno valutati sulla base del Consumo annuo stimato del contratto, così come definito nel presente Capitolato Tecnico, ovvero utilizzando le misure rilevate dai propri apparecchi di misura, ove presenti, conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del distributore locale.

Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall'AEEG. I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'AEEG.

Il Fornitore si impegna a fornire a Expo 2015 S.p.A., a titolo gratuito, assistenza connessa con eventuali pretese avanzate da Expo 2015 S.p.A. nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata.

Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo offerto.

L'energia elettrica fornita a Expo 2015 S.p.A. non potrà essere utilizzata presso altri luoghi ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

Ai sensi dell'Allegato A alla delibera AEEG n. 110/07 e s.m.i., il Fornitore s'impegna a predisporre al momento dell'attivazione del Contratto una o più schede di riepilogo dei corrispettivi.

3. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE – VERIFICHE SULLO SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

Il fornitore aggiudicatario si impegna ad attivare la fornitura entro 15 giorni dalla stipula del Contratto o, in caso di stipula in via anticipata entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte di Expo 2015 S.p.A. .

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla erogazione della fornitura, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Capitolato tecnico.

Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del Contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne Expo 2015 S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e requisiti tecnici contenuti nel Capitolato tecnico e disciplinati dall'AEEG.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione un servizio di call center che dovrà essere disponibile per tutta la durata della fornitura mediante numero di telefono "verde" (fisso e cellulare), numero di fax e indirizzo e-mail.

Il servizio dovrà essere disponibile tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

Il Fornitore, attraverso il proprio call center, si impegna a fornire:

- assistenza nei confronti del distributore per quanto concerne la qualità della fornitura dell'energia elettrica resa;
- informazioni e/o chiarimenti su aspetti contrattuali, gestionali in relazione alla fornitura e di fatturazione;
- supporto in caso si reclami.

In ogni caso, il Fornitore, attraverso il proprio call center e il Referente della fornitura (cfr. successivo art. 4), si impegna a fornire ad Expo 2015 S.p.A., senza alcun onere aggiuntivo rispetto ai corrispettivi di fornitura, assistenza connessa ad eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o Distributore locale a cui è collegata, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata e ad adempiere a tutti gli obblighi di comunicazione tra Expo 2015 S.p.A. e il Distributore.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte da terzi autorizzati.

Il Fornitore si obbliga a consentire ad Expo 2015 S.p.A. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità della fornitura resa con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In particolare, Expo 2015 S.p.A. si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando all'eventualità il supporto di terzi all'uopo incaricati.

Pena l'applicazione della penali e salva diversa disposizione, il Fornitore si impegna a predisporre una Reportistica nei formati e nelle modalità indicate da Expo 2015 S.p.A. contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi a:

- a) consumi, sia mensili che annui, suddivisi per fasce orarie,
- b) importi fatturati.

Tale Reportistica dovrà essere consegnata mensilmente, entro il termine del giorno 15 del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A seguito della stipula del contratto, Expo 2015 S.p.A. indicherà al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio.

In conformità alla normativa vigente il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s'impegna a stipulare il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati dal Fornitore a carico di Expo 2015 S.p.A. secondo quanto stabilito nello Schema di contratto.

Expo 2015 S.p.A. si impegna a rilasciare al fornitore le deleghe per la stipula del summenzionato contratto per il servizio di trasporto e di dispacciamento.

4. REFERENTI DEL FORNITORE E DI EXPO 2015 S.p.A.

Il Fornitore dovrà comunicare il nominativo di un "Responsabile della fornitura" i cui riferimenti dovranno essere comunicati ad Expo 2015 S.p.A. al momento della stipula del Contratto, il referente per ogni aspetto riguardante l'esecuzione del contratto, cui sarà richiesto di:

- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi;
- gestire eventuali reclami/disservizi .

In caso di sua sostituzione nel corso del Contratto, sarà cura del Fornitore darne tempestivamente comunicazione scritta ad Expo 2015 S.p.A.

Il Fornitore potrà mettere a disposizione ulteriori figure specializzate per una corretta prestazione della fornitura.

EXPO 2015 S.p.A. individuerà in un suo dipendente, il cui nominativo verrà comunicato a seguito della stipula del contratto, il soggetto incaricato di tenere le comunicazioni formali con il Responsabile del Contratto nominato dall'Impresa, nonché di svolgere le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 300 del d.p.r. n. 207/2010.

5. CORRISPETTIVI, MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I corrispettivi dovuti al Fornitore saranno calcolati applicando i prezzi offerti differenziati fasce orarie.

Si precisa che saranno totalmente a carico di Expo 2015 S.p.A. :

a) i corrispettivi relativi al dispacciamento del mercato libero, così come definiti nell'Allegato A, Tabella 8 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i., e definiti come segue:

i. "MSD - Corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento" così come definito nell'Allegato A, all'art. 44 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

ii. "UESS - Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema" così come definito nell'allegato A, all'art. 45 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

iii. "DIS - Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna" così come definito nell'Allegato A, all'art. 46 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

iv. "Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti" così come definito nell'Allegato A, all'art. 47 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

v. "CD - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva" così come definito nell'Allegato A, all'art. 48 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

vi. "INT - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico" così come definito nell'Allegato A all'art. 73 deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i. del mese di riferimento.

Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all'ultimo corrispettivo effettivo fatturato.

b) il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

c) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.

Gli oneri sopra menzionati verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore.

Con i suindicati corrispettivi si intenderanno remunerati anche gli oneri su emissioni di CO₂ come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e s.m.i. e gli oneri di sbilanciamento così come definito dall'art. 40 della delibera AEEG 111/06 e s.m.i., per i quali Expo 2015 S.p.A. non sosterrà alcun costo aggiuntivo.

I corrispettivi contrattuali su indicati si intendono al netto delle perdite di rete ai sensi del TI.

I prezzi, saranno aggiornati, con le modalità di seguito riportate, con cadenza mensile a partire dalla data di attivazione del Contratto e per tutta la sua durata.

Il corrispettivo sarà mensilmente aggiornato secondo il "Consip Power index TM" i cui valori sono periodicamente aggiornati e disponibili sul portale www.acquistinretepa.it.

Nel caso in cui venisse meno il riferimento del prezzo CONSIP, il Fornitore sarà tenuto ad applicare gli sconti stabiliti al prezzo dell'energia (al netto delle perdite di rete) calcolato con la formula di aggiornamento mensile attualmente adottata da CONSIP.

In tale caso il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto ad applicare a detti prezzi gli sconti percentuali offerti in sede di gara.

Expo 2015 S.p.A. si riserva di verificare i prezzi che saranno aggiudicati nelle Convenzioni Consip/Arca per la fornitura di Energia elettrica alle Pubbliche Amministrazioni successivamente all'affidamento della presente procedura.

Qualora il prezzo contrattualizzato da Expo 2015 S.p.A. a seguito della presente procedura risultasse superiore a quello successivamente determinato da Consip/Arca, Expo 2015 S.p.A. procederà con la richiesta al fornitore aggiudicatario di un opportuno adeguamento dei prezzi contrattualizzati alle condizioni sopravvenute di maggior vantaggio economico e, in caso, di sua indisponibilità, procederà con la risoluzione del medesimo e con l'adesione alla Convenzione stipulata dalla Centrale di Committenza. Il contratto che sarà stipulato a seguito della presente procedura sarà pertanto sottoposto a condizione risolutiva.

Il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati dal Distributore Locale alla cui rete Expo 2015 S.p.A. è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà stimare i consumi sulla base del Consumo annuo stimato del contratto ovvero utilizzando le misure rilevate dai propri apparecchi di misura, ove presenti, congruando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del Distributore Locale.

La fattura dovrà essere conforme ai requisiti minimi di trasparenza previsti dalla Delibera ARG/com 202/09 ed eventuali s.m.i. In ogni caso il fornitore dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte di Expo 2015 S.p.A. compreso l'invio dettagliato dei costi di trasporto, dispacciamento ed eventuali oneri addizionali, così come trasmesso dal Distributore.

I predetti corrispettivi, come sopra calcolati, dovranno essere fatturati con cadenza mensile posticipata.

I pagamenti verranno erogati a 60 giorni fine mese data fattura. Expo 2015 S.p.A. procederà alla liquidazione delle fatture soltanto una volta acquisito, sulla notula *pro forma* di fattura, il parere di conformità del Direttore di riferimento, previa verifica del possesso della documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

6. COPERTURA ASSICURATIVA

Con la stipula del contratto, il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Expo 2015 S.p.A. dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il fornitore aggiudicatario è obbligato a garantire idonea e specifica copertura assicurativa contro danni a persone e/o cose arrecati durante l'erogazione della fornitura, avente durata pari a quella del Contratto e stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La polizza assicurativa dovrà riguardare specificatamente la responsabilità civile verso terzi per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'erogazione della fornitura e per ogni danno anche se qui non menzionato. Expo 2015 S.p.A. si riserva di chiedere al fornitore aggiudicatario di produrre copia della relativa polizza all'atto della stipulazione del contratto o in un momento successivo ed a mantenerla valida ed efficace per tutta la durata del contratto.

7. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di Expo 2015 S.p.A. delle prestazioni subappaltate.

Si precisa, peraltro, che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento),

e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 118 del D.Lgs. 163/2006, alle seguenti condizioni:

- 1) il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- 2) l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso Expo 2015 S.p.A. copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- 3) l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod.civ. con l'impresa subappaltatrice;
- 4) con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- 5) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 575/1965 e s.m.i.

È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di trasmettere a Expo 2015 S.p.A., entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, Expo 2015 S.p.A. sospenderà il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Contratto allegato.

Inoltre, è fatto obbligo al Fornitore di comunicare alla Stazione Appaltante per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto: il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

8. PENALI

Per inadempimenti e ritardi, nell'esecuzione delle attività previste, dipendenti da colpa del fornitore aggiudicatario, fatta salva la riserva di richiesta dei maggiori danni, saranno applicate le penali di seguito indicate:

- per ogni settimana di ritardo, non imputabile ad Expo 2015 S.p.A., ovvero a forza maggiore o

a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al Distributore Locale, rispetto alla Data di Attivazione della Fornitura di cui al precedente articolo 3 ovvero rispetto al diverso termine concordato dalle parti, il fornitore è tenuto a corrispondere ad Expo 2015 S.p.A. una penale, pari a Euro 800,00= (ottocento/00), salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno;

- per ogni giorno, non imputabile ad Expo 2015 S.p.A., a forza maggiore o a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al Distributore Locale, in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Tecnico, Expo 2015 S.p.A. applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, al presente Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di cui al precedente art. 1.3 del Capitolato Tecnico, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nel presente Capitolato Tecnico, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, a corrispondere ad Expo 2015 S.p.A. una penale pari ad un importo di Eurocent 0,05 per ogni kWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza;

- per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad Expo 2015 S.p.A., rispetto ai termini stabiliti per la consegna della Reportistica di cui al precedente art. 3 o, eventualmente, nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da Expo 2015 S.p.A., il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad Expo 2015 S.p.A. una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), fino a quando i dati predetti saranno consegnati completi e conformi alle prescrizioni predette, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La contestazione scritta e/o la richiesta di pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della relativa penale.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Expo 2015 S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Expo 2015 S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Expo 2015 S.p.A., a giustificare l'inadempienza, saranno applicate al Fornitore le relative penali.

E' fatta salva in ogni caso la possibilità per Expo 2015 S.p.A. di ricorrere in caso di inadempimento all'esecuzione in danno, con facoltà di far eseguire la fornitura oggetto di questa gara a terzi addebitandone agli aggiudicatari i relativi costi.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Expo 2015 S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto stipulato, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, con l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo residuo del contratto e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di:

- ripetute violazioni degli obblighi contrattuali in misura maggiore di quelle previste per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 8;
- sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

Expo 2015 S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, con contestuale applicazione di una penale pari al 10% dell'importo residuo del contratto e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, nei seguenti casi:

- accertamento di grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
- applicazione di penali superiori alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale;
- inottemperanza, entro 10 giorni dalla specifica richiesta di Expo 2015 S.p.A. , all'obbligo di reintegro della cauzione definitiva;
- accertamento della mancata conformità alla disposizione in materia di divieto di subappalto;
- mancata conformità alle disposizioni in materia di cessione del contratto;
- mancata conformità alle disposizioni in materia di riservatezza;
- mancata attestazione da parte del fornitore della copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza contrattuale ai sensi del precedente articolo 6;

In tutti i casi di risoluzione del contratto per le motivazioni indicate nel presente o nel successivo articolo, Expo 2015 S.p.A. si riserva la facoltà di adire alla graduatoria di gara secondo la disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica della presente procedura.

10. CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE

Il Contratto si risolverà al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai fini della partecipazione alla gara e della stipula del contratto;
- accertamento della non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione alla procedura, in particolare in caso di applicazione a carico del Fornitore aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;

- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico del Fornitore aggiudicatario;
- violazione delle norme del Codice Etico e del Modello 231/01 di Expo 2015 S.p.A..

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il contratto si intende risolto e Expo 2015 S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione a titolo di risarcimento del danno, restando salvo il suo diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

11. RECESSO

Expo 2015 S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino Expo 2015 S.p.A. e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa Expo 2015 S.p.A. potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.

In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di Expo 2015 S.p.A. delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

12. CONTROVERSIE

Per la risoluzione delle controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della procedura di gara e del conseguente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.



13. NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.